



ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI BONIFICA

COSTITUITA PER ATTO NOTAILO Gennaro Mariconda
del 12 Dic. 89 – Rep. 2151 - 4776

Disegno di Legge 2892: Modifiche al DLgs 9 aprile 2008, n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Il DdL è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 7 settembre 2011 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli (3222) e Farina Coscioni, Turco ed altri (3481). Il risultato della votazione di approvazione alla Camera è stato: 451 favorevoli, 16 astenuti e nessun voto contrario.

PREMESSA

Il Disegno di Legge in oggetto incide sull'attività di individuazione di ordigni bellici che fin dal dopoguerra è stata effettuata da ditte in possesso dei necessari requisiti riconosciuti dal Ministero della Difesa. L'attività consiste nell'effettuare, secondo specifiche metodologie e procedure (stabilite dal Genio Militare), la ricognizione delle aree da destinare alla costruzione di strade, ferrovie, metanodotti, ecc.; questo tipo di bonifica viene definito: **“bonifica sistematica preventiva”**. Una volta individuato il residuo bellico la ditta operatrice ne dà comunicazione all'Autorità Militare che provvede alla neutralizzazione dell'ordigno.

La bonifica sistematica (quella effettuata dalle ditte specializzate) è sempre inserita nei piani economici dei progetti delle opere da realizzare per garantire la sicurezza delle opere stesse, quindi, non determina nessun onere aggiuntivo.

Le ditte operanti nel settore della bonifica preventiva impiegano oltre 1.000 dipendenti specializzati, in possesso dei previsti brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa.

Gli ordigni rinvenuti nel triennio 2007-2009 sono circa trecentomila ed è recentissimo il caso dell'esplosione di una bomba d'aereo avvenuta il 27 settembre 2011 casualmente a monte della linea ferroviaria Porto Sant'Elpidio – porto San Giorgio (Km 257+530, nel territorio di Casabianca), lasciando un cratere profondo 4 metri e con un diametro di circa 5 metri.

Il problema, cui il DdL 2892 potrebbe dare soluzione, è stato aperto dall'abrogazione del DLgs 320/46, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 66/2010 che ha eliminato numerose leggi nell'ambito della Difesa, lasciando priva di riferimenti normativi questa attività. Per questa ragione, il Ministero della Difesa, a seguito di tale abrogazione, a mezzo del D.G. Genio Dife, ha emanato un **provvedimento transitorio** per non lasciare scoperto un settore tanto delicato.

Nell'incertezza normativa attuale la bonifica degli ordigni bellici può essere effettuata da chiunque e senza precise regole, con ciò costringendo la stessa Autorità Militare ad operare con difficoltà.

E' recente il caso di un provvedimento assunto dal Genio Dife, nei confronti di una ditta di bonifica che aveva commesso una grave irregolarità, che è stato sospeso dal TAR del Molise per assenza di regolamentazione. Nella relativa memoria dell'Avvocatura dello Stato si legge: **“In tale contesto, i proprietari di terreni e le Ditte del settore possono operare autonomamente nell'ambito della bonifica, salvo che essi non intendano spontaneamente avvalersi del supporto tecnico fornito dall'Amministrazione Militare a garanzia della corretta esecuzione della bonifica”**.

Tutto ciò oltre a essere contrario ad ogni logica è assolutamente pericoloso!

EFFETTI DEL DDL 2892

Come da previsione del DdL, al Genio Militare, a seguito di volontaria domanda del soggetto che deve realizzare l'opera, resta demandato il solo compito di prescrivere le modalità per l'esecuzione della bonifica preventiva e sistematica, con verifica a campione (2%) dell'esatto rispetto delle prescrizioni; in pratica, vengono confermate al Genio Militare le competenze che ordinariamente esso svolge fin dal 1946. **Il parere vincolante previsto dal DdL a carico dell'Autorità Militare si riferisce solo all'individuazione della modalità di esecuzione della bonifica e non alla sua necessità/opportunità.** Non è dunque previsto alcun aggravio procedurale o maggiore carico di lavoro rispetto a quanto già oggi svolto dal Genio Militare dal momento che l'opportunità di effettuare la bonifica rientra tra le competenze del Coordinatore della progettazione.

Si istituisce un Albo (così come già accade per i Gestori Ambientali ed altre categorie specializzate) nel quale inserire le ditte da abilitare sulla base di oggettivi requisiti (organico specializzato con i relativi brevetti, apparecchiature omologate dal Ministero della Difesa, coperture assicurative, ecc.) e ciò per la sicurezza degli operatori della bonifica e delle maestranze che successivamente opereranno per la realizzazione delle opere. Quindi, la funzione dell'Albo è volta solo ad assicurare che un'attività tanto delicata venga effettuata con le dovute garanzie di competenza e professionalità. Inoltre, la conoscenza dell'ubicazione degli esplosivi ritrovati rappresenta anche esso un dato sensibile da riservare solo a ditte e personale in possesso di appropriati requisiti di affidabilità, in relazione al rischio di un utilizzo illecito di detto esplosivo. Evidentemente, la possibile esclusione/sospensione dall'Albo rappresenta un deterrente per quanto riguarda il rispetto delle norme già presenti nei disciplinari tecnici del Genio Militare da parte delle ditte abilitate.

Roma 10/01/2012

IL PRESIDENTE
GEOM. VINCENZO BELLEI

